

**AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN NUOVO ELENCO DI
AVVOCATI ESTERNI PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE - RIAPERTURA TERMINI**

Con deliberazione n. 32 del 17.01.2025 è stato bandito un avviso pubblico ai fini della costituzione di un nuovo elenco di avvocati esterni per il conferimento, da parte dell'Azienda ULSS 8 Berica, di incarichi per assistenza e patrocinio legale dell'Azienda medesima nelle materie di contenzioso che presentano una serialità di accadimento.

Con deliberazione n. 210 del 13.02.2025 l'Azienda ULSS 8 Berica ha riaperto i termini dell'Avviso in parola, al fine di poter contare, per ciascuna sezione dell'elenco, su di una più ampia platea di professionisti qualificati cui conferire incarichi legali.

La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce mera elencazione di avvocati ai quali l'Azienda può affidare incarichi professionali.

L'elenco di avvocati prevede una suddivisione sulla base delle seguenti categorie:

- Diritto Amministrativo
- Gare e Appalti Pubblici
- Diritto Civile – responsabilità professionale medica
- Diritto del Pubblico Impiego

1. Requisiti di ammissione all'avviso

Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco i professionisti che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti generali;

a) cittadinanza italiana, o di altro Paese dell'unione europea, salvo quanto previsto dall'art. 17 co. 2 della L. n. 247/2012 "Disciplina dell'ordinamento della professione forense";

b) iscrizione all'Albo professionale;

c) godimento dei diritti civili;

d) non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

e) non aver riportato condanne penali passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati di cui all'art. 94 co. 1, D.Lgs. n. 36/2023;

f) non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

g) non aver commesso, violazioni gravi definitivamente accertate secondo l'art. 94, co. 6, D.Lgs. n. 36/2023, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali, anche in qualità di datore di lavoro;

h) non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari ordinistiche definitive superiori alla censura;

i) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

j) essere in possesso di polizza assicurativa, in corso di validità, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione, conformemente al Decreto del Ministro della Giustizia del 22 settembre 2016;

k) assenza di situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico e dalla normativa in materia.

REQUISITI SPECIFICI PER L'ACCESSO ALLE SINGOLE SEZIONI

Diritto amministrativo

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto amministrativo è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale avanti al Giudice amministrativo come nel seguito indicato:

aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 giudizi in materia di concorsi pubblici, diritto sanitario, indifferentemente, di pubbliche amministrazioni, oppure di ricorrenti, oppure di controinteressati in tali giudizi.

A tal fine non si tiene conto:

- della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
- degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche.

I giudizi di appello, di revocazione e di ottemperanza possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i giudizi precedenti ai medesimi.

Sono comunque esclusi i ricorsi per cassazione.

*

Gare e appalti pubblici

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto amministrativo, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica, è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale avanti al Giudice amministrativo in materia di contrattualistica pubblica come nel seguito indicato:

aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 giudizi aventi ad oggetto contratti di importo superiore o inferiore alla soglia europea nell'ambito della contrattualistica pubblica nell'interesse, indifferentemente, di stazioni appaltanti, oppure di ricorrenti, oppure di controinteressati in tali giudizi.

A tal fine non si tiene conto:

- della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
- dei giudizi ex art. 116 c.p.a.;
- degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche.

I giudizi di appello, di revocazione e di ottemperanza possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i giudizi precedenti ai medesimi.

Sono comunque esclusi i ricorsi per cassazione.

*

Diritto civile con particolare riferimento alla responsabilità sanitaria

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto civile con particolare riferimento alla responsabilità sanitaria, è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale, come nel seguito indicato:

aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 30 giudizi in materia di responsabilità sanitaria nella veste, indifferentemente, di attore o convenuto.

A tal fine non si tiene conto:

- della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
- dei procedimenti esecutivi e relativi giudizi di opposizione.

I gradi di giudizio diversi dal primo possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i gradi precedenti.

NOTA BENE:

Si fa presente che la materia delle "Responsabilità sanitaria" rappresenta il nucleo centrale del contenzioso aziendale e che, al fine di predisporre la difesa più efficace, può rendersi necessario uno o più incontri, in sede istruttoria, con i professionisti sanitari (e non) dei servizi coinvolti (direttori di unità operativa, medici, infermieri, tecnici, amministrativi, etc.). A tal fine, l'Azienda può trovarsi nella necessità di procedere alla relativa convocazione, per il tramite del preposto Ufficio legale, con preavvisi minimi, anche di sole 24 ore. Il professionista incaricato dovrà pertanto assicurare, fin dall'accettazione del mandato, la presenza diretta a tali incontri, a prescindere dal foro di appartenenza, senza ulteriori aggravii a carico dell'Ente. L'inosservanza di tale previsione, con la mancata, diretta presenza alla/e riunione/i fissata/e dal competente Ufficio legale (l'eventuale delega da parte del Difensore potrà essere autorizzata solo per gravi e comprovati motivi) comporterà l'esclusione del professionista dalla presente sezione dell'Elenco, a termini dell'art. 6 del Regolamento.

*

Diritto del pubblico impiego

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto del pubblico impiego, è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale, come nel seguito indicato:

aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 giudizi avanti al Giudice del lavoro aventi ad oggetto rapporti di lavoro privatizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione, nell'interesse, indifferentemente, del datore di lavoro oppure del lavoratore. Ai fini della presente lettera non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa nonché degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche.

I gradi di giudizio diversi dal primo possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i gradi precedenti.

2. Modalità e termine di presentazione della domanda

L'iscrizione all'Elenco ha luogo su domanda dell'interessato contenente i dati anagrafici, i recapiti e la PEC del professionista interessato e l'indicazione della categoria per la quale chiede l'iscrizione.

La domanda di iscrizione nell'elenco deve essere compilata secondo lo schema predisposto dall'Azienda – allegato al presente avviso – e deve essere sottoscritta con firma digitale o autografa ed inviata **entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito internet aziendale** esclusivamente a mezzo Pec al seguente indirizzo: protocollo.aulss8@pecveneto.it.

Nella domanda i professionisti debbono altresì:

- impegnarsi a segnalare all'Azienda ULSS 8 Berica l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse in ordine all'incarico affidato, in armonia con quanto disposto dal codice deontologico forense;
- impegnarsi a prendere visione ed accettare quanto disposto con il Regolamento pubblicato nel sito internet aziendale www.aulss8.veneto.it
- riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatario da parte di incarichi da parte dell'ULSS 8;
- riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell'elenco determinerà l'obbligo, all'atto dell'eventuale conferimento del singolo incarico, di accettare le condizioni previste dai criteri di determinazione del compenso di cui al Regolamento;
- di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell'elenco determinerà l'obbligo per il legale, in caso di conferimento dell'incarico, di ottemperare agli obblighi di rendicontazione nei confronti dell'ULSS;
- allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità,
- allegare il curriculum professionale, debitamente sottoscritto.

3. Formazione e tenuta dell'Elenco

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la verifica dei requisiti di ammissione viene effettuata dalla UOC Affari Generali.

L'iscrizione nell'Elenco avviene secondo l'ordine alfabetico e per ciascun professionista verrà indicata la categoria per la quale si è reso disponibile all'assunzione di incarichi di assistenza e patrocinio legale.

Per le domande che, in sede di istruttoria, risultino incomplete, l'Azienda potrà chiedere integrazioni e/o regolarizzazioni, che dovranno essere fornite dagli interessati entro un termine perentorio che verrà di volta in volta indicato dall'Azienda.

L'elenco avrà **durata di 2 anni**, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso nel sito internet aziendale www.aulss8.veneto.it, e verrà pertanto aggiornato alla scadenza, a seguito della pubblicazione di un nuovo avviso.

I soggetti inseriti nell'Elenco devono comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente alla sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'Elenco medesimo

4. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e di quanto disposto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679), il trattamento dei dati personali forniti dai professionisti ai fini della partecipazione alla formazione dell'Elenco, o, comunque, acquisiti a tal fine dall'Azienda, è finalizzato unicamente all'espletamento della predisposizione dell'Elenco stesso ed avverrà presso l'Azienda con l'utilizzo di strumenti anche informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli; la loro mancata indicazione comporta la non iscrizione nell'Elenco.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica con sede in Vicenza.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nonché i diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo 2016/679.

Le richieste dovranno essere rivolte al Titolare del trattamento dati, tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo.aulss8@pecveneto.it, o tramite semplice email all'indirizzo protocollo@aulss8.veneto.it.

5. Norme finali e rinvio

Per i criteri seguiti nell'affidamento degli incarichi, compensi, obblighi dei professionisti, si rinvia al Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 32 del 17.01.2025.

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.